



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Consiglio Universitario Nazionale

Al Sig. Ministro
Al Direttore Generale della DGSINFS

SEDE

OGGETTO: Decreto ministeriale di definizione delle nuove Classi di corsi di Laurea ad orientamento professionale – Precisazioni e richiesta parere

Adunanza del 31/7/2019

II CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

VISTA la nota del Direttore Generale della DGSINFS Prot. 25414 del 23/7/2019 con la quale si rappresentano diverse precisazioni in riferimento all'argomento indicato in oggetto;

VISTO il DM. 23/02/2017 n 115 e il successivo Documento "Cabina di Regia Nazionale" per Il Coordinamento del Sistema di Istruzione Tecnica Superiore e delle Lauree Professionalizzanti;

VISTI i pareri espressi durante le Audizioni CUN relativi alla proposta delle classi di laurea ad orientamento professionale;

VISTI i Pareri CUN 11/4/2017 e 24/10/2018 e 5/12/2018;

VISTA la propria raccomandazione del 18/7/2019;

VISTO lo schema di Decreto Ministeriale di definizione delle nuove Classi di Laurea ad orientamento professionale;

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

Relativamente al parere reso dal Consiglio Nazionale dei Geometri (con nota prot. 0006771 del 12.06.2019) e alle richieste di modifiche o integrazioni in esse contenute, il Consesso ritiene quanto segue:

- Relativamente alla richiesta di effettuare una "limatura" dei crediti destinati alle attività laboratoriali e di tirocinio si precisa che:
 - i) Il numero dei crediti minimi da destinare ad attività laboratoriali e di tirocinio è comune a tutte le lauree ad orientamento professionale;
 - ii) Tali numeri sono stati concepiti con l'intento di assicurare percorsi formativi coerenti con le finalità di queste classi di laurea ovvero specificatamente indirizzati a formare tecnici con esperienze operative nei rispettivi ambiti di applicazione e immediatamente utilizzabili nel mondo

del lavoro; tali esperienze dovranno essere maturate sia nelle citate attività di laboratorio sia in quelle di tirocinio, a ciascuna delle quali devono essere attribuiti non meno di 48 CFU.

- Relativamente alle prime due richieste di modifica dell'articolato contenute alla pagina 4 del parere, si ritiene che esse possano essere accolte e si suggerisce di modificare gli "Obiettivi culturali della classe" L-PO1 «PROFESSIONI TECNICHE PER L'EDILIZIA E IL TERRITORIO» come segue:
 - avere una preparazione nelle discipline di base specificatamente finalizzata a consentire loro di acquisire una adeguata comprensione delle fasi che sottendono i processi di progettazione, realizzazione e gestione delle opere edili e infrastrutturali nel settore civile, rurale e nella gestione del territorio;
 - avere, in relazione agli specifici ambiti prescelti, una adeguata preparazione nelle discipline applicative di riferimento e un consolidato bagaglio di conoscenze operative indispensabili per operare autonomamente in ambiti quali: il rilevamento topografico, cartografico ed architettonico, ivi compresa la successiva restituzione, anche cartografica e georeferenziata, mediante l'utilizzo delle più avanzate tecnologie disponibili per rilievo e restituzione; le attività basate sull'utilizzo di metodologie digitali di supporto alla pianificazione e progettazione urbanistico/architettonica; l'attività di supporto al monitoraggio e alla diagnostica delle strutture, delle infrastrutture e del territorio nonché degli impianti accessori; le attività correlate alla gestione e all'aggiornamento delle banche dati: catastali, demaniali e degli enti locali; le attività agronomiche e di sviluppo rurale; le valutazioni estimative; la contabilità dei lavori; la sicurezza nella gestione dei cantieri e dei luoghi di lavoro, con redazione di pratiche per la progettazione ed esecuzione; le attività di analisi e monitoraggio volte all'efficientamento energetico, alla certificazione energetica ed alla certificazione della sostenibilità e salubrità degli ambienti; la redazione di pratiche edilizie, di capitolati tecnici, di piani di manutenzione, di disegni tecnici e attività di consulenza tecnica forense; la progettazione, direzione dei lavori e vigilanza degli aspetti strutturali, distributivi e impiantistici relativi a costruzioni modeste;
 - conoscere adeguatamente gli aspetti riguardanti la fattibilità tecnica ed economica, il calcolo dei costi nonché il processo di produzione e di realizzazione di opere in edilizia, degli impianti accessori e delle trasformazioni territoriali con i relativi elementi funzionali.
- Relativamente alla terza richiesta di modifica dell'articolato contenuta alla pagina 4 del parere, si ritiene che essa possa essere in parte accolta e si suggerisce di modificare i "Contenuti Disciplinari Indispensabili per tutti i Corsi della Classe" come segue:
 - conoscenze nei settori della topografia, della geomatica e dell'estimo.
- Relativamente alla quarta richiesta di modifica dell'articolato contenuta alla pagina 4 del parere, si ritiene che essa possa essere in parte accolta e si suggerisce di modificare le "Indicazioni Valide solo per Corsi della Classe con Caratteristiche Specifiche" come segue:
 - I corsi di studio in questa classe rivolti alla preparazione di geometri e di periti industriali edili devono assegnare almeno 6 CFU al settore scientifico-disciplinare ICAR/06 (Topografia, Geomatica e Cartografia); almeno 6 CFU al settore scientifico-disciplinare ICAR/22 (Estimo); almeno 6 CFU al settore scientifico-disciplinare ICAR/17 (Disegno); almeno 3 crediti al settore scientifico-disciplinare ICAR/14 (Composizione architettonica e urbana); almeno 3

crediti complessivi distribuiti fra i settori scientifico-disciplinari ICAR/08 (Scienza delle costruzioni) e/o ICAR/09 (Tecnica delle costruzioni); e almeno 3 crediti complessivi distribuiti fra i settori scientifico-disciplinari IUS/01 (Diritto Privato) e/o IUS/10 (Diritto Amministrativo). Inoltre tali corsi devono prevedere almeno 24 CFU di attività laboratoriali strettamente correlate a tali tematiche e che concorrano al raggiungimento dei corrispondenti obiettivi formativi.

Relativamente alle osservazioni formulate dal Collegio Nazionale dei Periti Industriali riguardo la richiesta di inserire alcune discipline giuridiche ed economiche tra quelle caratterizzanti per le classi L-P04 «PROFESSIONI TECNICHE INDUSTRIALI E DELL'INFORMAZIONE» ed L-P03 «PROFESSIONI TECNICHE AGRARIE, ALIMENTARI E FORESTALI» si ritiene che non sia corretto includere tali discipline tra quelle indispensabili per tutti i corsi della classe ma che esse possano essere inserite tra quelle affini ed integrative negli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio in coerenza con i loro specifici obiettivi formativi.

Relativamente alle osservazioni formulate dal Collegio Nazionale dei Periti Industriali riguardo la richiesta di inserire per ogni classe L-P01 «PROFESSIONI TECNICHE PER L'EDILIZIA E IL TERRITORIO», L-P03 «PROFESSIONI TECNICHE AGRARIE, ALIMENTARI E FORESTALI» e L-P04 «PROFESSIONI TECNICHE INDUSTRIALI E DELL'INFORMAZIONE» l'insegnamento della lingua straniera si segnala che sia lo schema di decreto, all'articolo 3, comma 7, sia gli obiettivi formativi qualificanti di tutte le classi proposte, alla lettera e), già stabiliscono il livello minimo di conoscenza di lingue straniere che i laureati debbono possedere. La richiesta pertanto non può essere accolta.

Relativamente alle richieste formulate dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati riguardo alla classe L-P03 «Professioni Tecniche Agrarie, Alimentari e Forestali» si ritiene che esse non possano essere accolte per le seguenti motivazioni:

- l'inserimento delle «attività libero-professionali» potrà essere effettuato all'interno degli «Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati» negli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio.
- non è corretto inserire gli specifici insegnamenti proposti («Inventari forestali e telerilevamento» e «Cartografia catastale con elementi CAD e GIS»), i cui S.S.D. sono già comunque previsti negli ambiti caratterizzanti della classe, perché lo schema di DM deve fornire una struttura generale e non può arrivare a definire i singoli insegnamenti che saranno individuati, sulla base della specifica figura professionale proposta, per ciascun corso di studio.

Infine, relativamente alla classe di Laurea ad Orientamento Professionale denominata «Professioni Tecniche Paraveterinarie», il CUN condivide la proposta di stralcio dal provvedimento in seguito ai pareri negativi espressi da FNOVI e dal Ministero della Salute. Tuttavia, relativamente alla motivazione espressa dal Ministero della Salute riguardante la «mancata preventiva istituzione di una figura sanitaria, secondo quanto previsto dalla procedura di cui all'articolo 5 della Legge n.43 del 2005 e successive modificazioni», il CUN, ribadendo quanto già espresso nella raccomandazione formulata in data 18 luglio 2019, propone che l'istituzione della nuova classe di Laurea ad Orientamento Professionale avvenga nell'osservanza della procedura all'articolo 5 della Legge n.43 del 2005.

Relativamente allo schema di Decreto Ministeriale di definizione delle nuove classi di laurea ad orientamento professionale, il Consiglio Universitario Nazionale osserva quanto segue.

Articolo 2: si suggerisce di espungere il riferimento al comma 4 dell'articolo 10 del DM270/2004, poiché il comma 4 si riferisce alle classi di laurea magistrale.

Articolo 3, comma 1: si suggerisce di riformulare l'ultimo periodo come segue: "Limitatamente alle attività formative caratterizzanti, qualora negli allegati siano indicati più ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia stato specificato il numero minimo dei relativi crediti, i regolamenti didattici di ateneo individuano per ciascun corso di studio i settori scientifico-disciplinari, afferenti anche ad un solo ambito, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti."

Articolo 3, comma 8: si suggerisce di estendere il divieto di mutuare attività formative da altri corsi, per ora previsto solo per le attività di base, anche alle attività caratterizzanti.

Articolo 6 comma 3: si suggerisce di espungere tale comma perché il contenuto è già presente (e meglio definito) al comma 6 dell'articolo 3.

Articolo 6, comma 6: si chiede di riformulare il comma facendo riferimento solo ai corsi di laurea a orientamento professionale e non ai corsi di laurea o laurea magistrale. A tal fine si suggerisce la seguente riformulazione: "Relativamente al trasferimento degli studenti da un corso di laurea a orientamento professionale a un altro, ovvero da una università ad un'altra, i regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea a orientamento professionale di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute."

Inoltre si segnala che va uniformata in tutto il testo la dicitura: corsi/classi di laurea a orientamento professionale e non corsi di laurea/classi di laurea.

Si segnala, infine, che occorre prevedere una norma transitoria per il passaggio dei corsi di laurea sperimentali ad orientamento professionale già attivi alle nuove classi di laurea a orientamento professionale.

Relativamente alle modifiche che dovranno essere apportate al D.P.R. 5 giugno 2001, n.328, il CUN segnala che si debba prevedere l'audizione di tutti gli albi, ordini e collegi professionali coinvolti (alcuni dei quali già auditi dal CUN nella fase istruttoria della formulazione delle proposte di nuove classi di laurea a orientamento professionale). A questo proposito il CUN chiede di essere consultato nella fase di revisione del suddetto D.P.R..

IL SEGRETARIO
(Dott. Michele Moretta)

IL PRESIDENTE
(Prof. Antonio Vicino)